

STATUTO

Art. 1 (Costituzione, sede e durata)

E' costituita, con sede in Bari, alla SS 16 Complinare Ovest numero 90, una Associazione senza finalità di lucro denominata "#WEAREINBARI".


L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 (Finalità)

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Scopo principale dell'associazione è quello di:

- promuovere la diffusione dell'interesse per la fotografia intesa come parte integrante della cultura, dell'arte e del costume del nostro tempo attraverso corsi di fotografia, organizzazione di mostre, eventi e dimostrazioni pratiche sia a favore dei Soci che della collettività;
- promuovere l'interesse turistico, sociale e culturale del territorio e del comune di appartenenza dell'Associazione;
- promuovere lo scambio di esperienze, di conoscenze e di critica nel settore della cultura e della promozione del ter-



		ritorio, attraverso l'interscambio con altre realtà associa-
		tive del territorio, e con chiunque manifesti interesse;
		- svolgere attività didattiche, siano esse connesse alla fo-
		tografia, che a qualsiasi altro aspetto culturale, mediante
		l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, sera-
		te, concorsi, etc;
		- promuovere manifestazioni civili, folcloristiche, sociali
		e culturali promosse dalla stessa o da enti pubblici o priva-
		ti, comitati e associazioni con finalità uguali o affini;
		- organizzare, realizzare, anche per conto di terzi : manife-
		stazioni, mostre, presentazioni di libri, rassegne e concor-
		si fotografici nazionali e internazionali, eventi di benefi-
		cenza e raccolta fondi;
		- realizzare iniziative pubblicitiche nei settori della cul-
		tura, dell'editoria, della didattica e della tecnica fotogra-
		fica;
		- creare e distribuire, riviste, calendari, locandine, mate-
		riale di promozione culturale da realizzarsi su qualsiasi
		supporto sia esso cartaceo o digitale e bollettini usufruen-
		do di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
		- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni cul-
		turali e sociali, consorzi e cooperative che perseguono sco-
		pi e finalità affini;
		- svolgere attività di carattere promozionale atte a far cre-
		scere e conoscere l'Associazione;

- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali il tutto nella propria realtà e dovunque si renda utile e necessaria la presenza dell'Associazione.

L'associazione ha inoltre ad oggetto la creazione di rapporti organici sia con istituzioni pubbliche e private sia con istituzioni educative esistenti sul territorio, favorendo la creazione di un tessuto di collaborazioni e rapporti che contribuiscano ad accrescere e consolidare l'attività dell'associazione.

La stessa potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative, richiedere contributi sia allo Stato che a enti regionali o locali; potrà comunque perseguire qualsiasi altro progetto, anche di natura commerciale, che sia strumentale e compatibile con le finalità istituzionali.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà partecipare a bandi pubblici e privati, di qualsiasi ordine e grado, stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Enti pubblici e privati, Enti Provinciali per il Turismo, Assessorati al Turismo, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, etc; potrà, altresì, organizzare e gestire senza perseguire finalità lucrative, corsi in genere di qualsiasi tipo e grado, e la prestazione di servizi di ogni tipo sebbene connessi alle attività da essa svolte.

L'associazione potrà esercitare in maniera marginale ed al



solo fine di autofinanziarsi attività di natura commerciale.

L'associazione potrà promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi anche attraverso prestazioni di servizi o cessione di beni di modico valore, nonché attraverso richieste a terzi di contributi o donazioni al fine di finanziare le proprie attività sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza.

Art. 3 (Soci)

All'Associazione possono aderire persone fisiche o persone giuridiche e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato.

I soci si distinguono in:

A) fondatori, coloro che hanno dato vita all'associazione e le cui generalità sono indicate nell'atto costitutivo, hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento annuale delle quote;

B) Ordinari, persone fisiche o enti che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale;

C) Onorari, persone o enti che abbiano contribuito in modo determinante allo sviluppo dell'associazione e possono essere nominati dal consiglio direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote;

Art. 4 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti; non devono compiere attività contrastanti con i fini dell'Associazione e devono versare con regolarità la quota associativa annuale nell'ammontare e secondo le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, potrà intrattene-



re rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

I soci cessano di far parte dell'Associazione:

a) per decesso o estinzione;

b) mancato versamento della quota associativa annuale entro la scadenza fissata dal Consiglio Direttivo;

c) per dimissioni scritte o per recesso volontario;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La facoltà di recedere dall'Associazione va esercitata tramite lettera raccomandata o altro strumento idoneo a rendere conoscibile tale volontà, da farsi pervenire alla sede legale dell'Associazione entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno e produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'accertamento delle condizioni di cessazione dalla qualità di socio è rimesso al Consiglio Direttivo che, nel corso della prima riunione successiva alla data in cui abbia avuto notizia del verificarsi di una delle predette condizioni, valuta la sussistenza o meno, formalizza a verbale l'avvenuta cessazione della qualità di socio. In caso di esclusione invece la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il prov-

vedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

La cessazione dalla qualità di socio viene successivamente comunicata dal Consiglio Direttivo al socio interessato.

In conformità al disposto dell'art. 24, ultimo comma, del Codice Civile, i soggetti che hanno cessato di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 5 (Patrimonio, esercizio sociale e bilancio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) donazioni, lasciti testamentari;
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.



Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative e contributi di soci e sostenitori;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura condominiale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale e culturale.

Con gli introiti, comunque denominati, l'Associazione provvede ai mezzi necessari per il suo funzionamento, alla costituzione di rapporti di lavoro o di collaborazione con terzi, all'acquisto di beni mobili od immobili ed a quanto altro inerente alla migliore gestione dell'attività sociale.

Per ciascun anno solare viene predisposto il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, il cui esercizio dura dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio é sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede legale dell'Associazione almeno una settimana prima della data fissata per l'Assemblea Generale, perché i soci possano prenderne opportuna visione.

Il bilancio deve necessariamente prevedere delle voci separate rispettivamente per le quote associative, le prestazioni di servizi ed i contributi ricevuti.

Ai soci non può essere distribuita, in modo diretto o indiretto, alcuna quota di utili di esercizio, di avanzo di gestione, di riserve o, in genere, di fondi inerenti il patrimonio sociale dell'Associazione. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Al Presidente, ai vice-Presidenti ed ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per lo svolgimento delle loro funzioni, ma il Consiglio Direttivo può prevedere delle forme di rimborso spese in relazione a particolari attività compiute nell'interesse dell'associazione.



Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 7 (Assemblea)

L'Assemblea é l'organo deliberativo dell'Associazione ed é composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi.

Ciascun soggetto associato é titolare di un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

Nello svolgimento dei lavori dell'Assemblea i soci possono farsi rappresentare da persona munita di apposita delega ma le deleghe non possono in ogni caso eccedere il numero di tre per ogni delegato.

All'Assemblea spetta:

1) in via ordinaria:

- deliberare sulle attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- definire il programma generale annuale di attività;
- determinare entro i limiti statutari il numero dei Consiglieri da eleggersi;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- stabilire le quote d'ammissione e quelle annuali per i soci dell'Associazione e il termine ultimo per il loro versamento;

- eleggere e revocare il Presidente;

- deliberare sulla responsabilità dei Consiglieri;

- decidere sull'esclusione dei soci.

2) in via straordinaria:

- deliberare sulle modifiche statutarie;

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla sua messa in liquidazione.

Art. 8 (Funzionamento dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e per deliberare su scopi, programmi ed attività dell'Associazione.


L'Assemblea ordinaria può comunque essere convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci effettivi.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà più uno dei soci.

Nel caso di richiesta di convocazione ad opera dei soci, il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.

La convocazione viene disposta con lettera raccomandata da recapitarsi, anche a mano, e/o con e-mail almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ov-



vero, in caso di sua assenza, da un vice-Presidente.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà svolgersi anche in videoconferenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli iscritti nell'elenco dei soci effettivi che siano in regola col pagamento della quota sociale; in seconda convocazione le deliberazioni in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono adottate a maggioranza dei soci presenti (compresi quelli per delega).

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti le modifiche del presente statuto devono essere prese a maggioranza di due terzi dei soci presenti (compresi quelli per delega) e tali comunque da rappresentare una maggioranza della metà di tutti i soci effettivi iscritti all'Associazione ed in regola col pagamento della quota sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione devono essere prese a maggioranza di due terzi dei soci presenti (compresi quelli per delega) e tali comunque da rappresentare una maggioranza dei tre quarti di tutti i soci effettivi iscritti all'Associazione ed in regola col pagamento della quota sociale.

Le delibere dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci,

ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo é l'organo esecutivo dell'Associazione ed è formato da un numero dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) consiglieri, incluso il Presidente, da scegliersi tra i soci che siano in regola col pagamento della quota associativa annuale.

É nominato dall'Assemblea ordinaria e dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Resta di diritto nel Consiglio Direttivo, il Presidente uscente, in caso di mancata rielezione.

Qualora nel corso del biennio l'Assemblea elegga altri Consiglieri, il mandato di questi ultimi scade alla fine del biennio stesso.

Venendo a mancare più della metà dei Consiglieri l'intero Consiglio s'intende decaduto e i Consiglieri superstiti devono convocare immediatamente l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica quei Consiglieri che siano rimasti assenti, senza giustificato motivo, dalle riunioni di Consiglio per più di tre sedute consecutive.

Il Consiglio Direttivo:

a) elegge tra i propri membri il Presidente e il vice-Presidente ed eventualmente il tesoriere e il segretario;



b) accoglie o respinge le domande di adesione all'Associazione;

ne;

c) accerta la sussistenza o meno delle condizioni di cessazione della qualità di associato e ne informa l'associato escluso;

d) convoca l'Assemblea e dà esecuzione alle sue delibere;

e) decide sulla assunzione e sul licenziamento del personale dipendente, nonché sulla instaurazione di incarichi e consulenze esterne;

f) amministra il patrimonio dell'Associazione;

g) delibera sull'ammontare e sulle modalità di riscossione delle quote di adesione ed annuali nonché sui contributi straordinari eventualmente dovuti dai soci effettivi;

h) delibera sull'organizzazione degli uffici dell'Associazione;

i) presenta all'Assemblea ordinaria il bilancio (preventivo e consuntivo) ed una relazione annuale sulle iniziative svolte, sui risultati raggiunti e sui programmi futuri dell'Associazione;

l) sottopone all'Assemblea straordinaria le proposte di modifica dello statuto;

m) può ratificare o modificare i provvedimenti unilaterali eventualmente adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;

n) delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su invito del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza semplice.

In casi di parità di voto prevale la decisione del Presidente o di chi è stato chiamato a farne le veci.

Le riunioni possono aver luogo anche a mezzo videoconferenza a distanza.

Art. 10 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di comprovata necessità o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva utile.

Dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo e cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressagli dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 11 (Scioglimento dell'Associazione)

Nel caso di scioglimento della Associazione deliberato ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, l'Assemblea straordinaria procede alla nomina da 1 (uno) a 3 (tre) liquidatori, che possono essere anche non soci, fissandone i compiti e quant'altro interessi la regolare e definitiva liquidazione della associazione stessa.

In caso di liquidazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'ente, dopo il soddisfacimento di tutti i creditori, ad altro ente avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità, fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 14 (Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli associati e l'associazione sarà demandata ad un arbitro terzo, nominato dal Presidente del Tribunale di Bari, da scegliersi tra gli i commercialisti e gli esperti contabili iscritti all'Albo dei Commercialisti e Revisori Contabili della Provincia di Bari.

Art. 13 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

F.TO ALESSANDRO BAVARO - ANTONELLA CANDELORO - PIERGIUSEPPE

PRESENTE COPIA
VPOSTA DI N° 22 **FACCIAE**
VFORME ALL'ORIGINALE SI RILASCI PER USO

IL 12-1-2022

Maria Lanzillo

